

**ACCORDO PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI AI FINI DELLA
RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE STANDARDIZZABILI,
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA CRUI E CONSIP (2025-2028)**

TRA

La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) - di seguito indicata come CRUI - con sede in Roma, Piazza Rondanini 48, 00186 Roma, codice fiscale 97476030586, in persona del suo Legale rappresentante *pro-tempore*, Prof.ssa Laura Ramaciotti,

E

Le Università pubbliche, gli Istituti universitari ad ordinamento speciale

E

gli Enti di ricerca pubblici partecipati
e/o vigilati dal MUR,

di seguito definite come Istituzioni e rappresentate dai rispettivi Rettori, Legali rappresentanti, e/o loro delegati.

CRUI e le Istituzioni saranno collettivamente indicate nel prosieguo come **Parti**;

PREMESSO QUANTO SEGUE

- **VISTO** l'accordo di collaborazione tra Consip e la CRUI, sottoscritto in data 7 gennaio 2025, che prevede, tra gli ambiti di attività, la raccolta dei fabbisogni di acquisto delle università da parte di CRUI per il possibile svolgimento, da parte di Consip, di procedure di procurement previa stipula di specifici accordi restando escluse le acquisizioni per cui CRUI svolge per conto delle Amministrazioni il ruolo di stazione appaltante qualificata, nonché le acquisizioni per le quali le Amministrazione sono obbligate sulla base della normativa vigente a fare ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione e comunque ulteriori rispetto agli interventi posti in essere per conto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **CONSIDERATO CHE** l'articolo 2 dello Statuto della CRUI sancisce che sono finalità della stessa, tra le altre, *“rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di*

coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano” e che “per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell’Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l’attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni”;

- **VISTA** la Convenzione “*per lo svolgimento di attività di centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi*”, intesa come modello-quadro con la quale sono definite le sole modalità e i termini con cui le Amministrazioni potranno ricorrere a Consip per lo svolgimento di attività di centrale di committenza, ivi comprese le attività ausiliarie, connesse e strumentali, per l’acquisizione di beni e servizi;
- **CONSIDERATO INFINE CHE** gli Enti di ricerca pubblici partecipati e/o vigilati dal MUR, pur non essendo associati alla CRUI, conservano comunque un interesse concreto e attuale ad aderire al presente accordo e agli atti ad esso presupposti, in funzione della necessità di acquisire gli stessi diritti ottenuti dalle Università per assicurare livelli di servizio adeguati;
- **VISTO** l’Allegato 1 della *Convenzione per lo svolgimento di attività di centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi*, che contiene l’elenco delle Università, degli Istituti universitari a ordinamento speciale e degli Enti di ricerca pubblici che possono aderire alla Convenzione medesima;

E CHE

le Istituzioni convengono di sottoscrivere, mediante lettera di accettazione da inviare a CRUI, il presente accordo per assicurare una direzione condivisa e coordinata della fase anteriore a quella delle procedure oggetto della sopra richiamata Convenzione modello-quadro CONSIP-CRUI e Amministrazione interessata, una programmazione condivisa e il suo monitoraggio; in particolare, ai sensi dell’art. 4 della citata Convenzione, per consentire alla CRUI di svolgere la raccolta dei fabbisogni da fornire alla CONSIP ai fini della rilevazione delle esigenze standardizzabili;

Tutto ciò premesso, tra le Parti *ut supra* costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – *PREMESSE*

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – *OGGETTO*

1. Il presente accordo ha per oggetto la delega conferita dalle Istituzioni alla CRUI, nell'ambito dell'Accordo con la CONSIP e della conseguente Convenzione modello-quadro, per assicurare una direzione condivisa e coordinata della fase anteriore a quella delle procedure oggetto della sopra richiamata Convenzione modello-quadro CONSIP-CRUI e Amministrazione interessata, una programmazione condivisa e il suo monitoraggio; in particolare, ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione, per consentire alla CRUI di svolgere la raccolta dei fabbisogni da fornire alla CONSIP ai fini della rilevazione delle esigenze standardizzabili.
2. La CRUI svolge nei confronti e a favore delle Istituzioni ogni compito e funzione inerente alle fasi anteriori a quelle delle procedure di competenza della CONSIP, ai sensi dell'Accordo richiamato in premessa. In particolare, i compiti della CRUI sono quelli di effettuare periodiche consultazioni con le Istituzioni ed acquisirne i risultati, ai sensi del precedente comma 1.

ART. 3 – *DURATA*

1. Il presente accordo, parallelamente alla Convenzione modello-quadro, ha durata dalla stipula fino al 31 dicembre 2028.
2. Le Parti si riservano la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, il presente accordo in seguito ad accordo scritto tra le stesse, previa delibera dell'Organo competente.

ART. 4 – *ONERI DI GESTIONE*

1. L'Istituzione si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e sviluppo del presente accordo ed agli oneri complessivi di coordinamento, per il periodo di durata del presente accordo e tramite del versamento di una quota annuale di adesione.
2. La misura di tale quota è stabilita sulla base della metodologia indicata nella nota allegata (**Allegato 1 - Criteri per il Riparto delle quote di adesione**) al presente accordo, approvato dall'Assemblea della CRUI nella seduta del 16/10/2025. Rimane fermo che è fatta salva la possibilità da parte della Giunta e dell'Assemblea di autorizzare variazioni a tale quota a fronte di comprovati aumenti degli oneri.

ART. 5 – MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO

1. Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente accordo e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione delle Parti. In particolare, le Parti potranno definire, con appositi accordi scritti, le eventuali variazioni alle modalità di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni legislative sopravvenute, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento normativo.

ART. 6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti del presente accordo dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, acconsentire) che i dati personali forniti anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo (art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679). 2. I dati saranno trattati in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, attuando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Le Parti si informano reciprocamente, inoltre, che i dati personali conferiti o comunque raccolti ai fini dell'esecuzione del presente accordo potranno essere elaborati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

CONVENZIONE CRUI-CONSIP PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2025 - 2028

Allegato 1 - Criteri per il Riparto delle quote di adesione

Per indire la prima procedura di gara già nel 2025 è stata individuata la categoria merceologica dei gas tecnici. Il bando costituirà un primo banco di prova necessario, tra l'altro, a validare il modello di collaborazione coordinata del Sistema universitario e della ricerca con la CONSIP. In questa fase si sta lavorando per identificare, oltre ai gas tecnici, anche le categorie merceologiche di maggior interesse per la sua Istituzione per le quali si ritiene necessario trovare in CONSIP un'offerta dedicata al Sistema universitario e della ricerca.

In tale contesto, è prevista una quota di adesione annuale omnicomprensiva, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Le quote per il periodo 2025-2028, necessarie alla CRUI per l'attuazione delle misure indicate nella Convenzione, saranno ripartite in relazione al numero delle gare Consip, gli Enti aderenti alle singole procedure, alla complessità e al valore finanziario delle stesse